

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N.45

del 9.05.2006

O G G E T T O

TAR Puglia – Bari. “FASHION DISTRICT MOLFETTA + 5” c/ Comune di Molfetta. Ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento amministrativo n.10851/06 di diniego autorizzazione unica per complesso esercizi attivi.

L’anno duemilsei, il giorno nove del mese di maggio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con Decreto 31 marzo 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- in data 28.04.2004 con prot. n. 26, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Pietro Augusto de Nicolo – dinanzi al TAR Puglia – Bari delle società “Fashion District Molfetta S.r.l.”, “Giò Company S.r.l.”, “Brook Compagni S.r.l.”, Bimadue S.r.l.”, “Kasalinghi Italia S.r.l.” e “BP Venture S.r.l.”;
- il ricorso de qua è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento amministrativo n. 10851 del 23.02.2006, con il quale il Comune di Molfetta – Ufficio Commercio – ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta avanzata dalla “Fashion District Molfetta S.r.l.” di considerare unica autorizzazione quella riferita al complesso degli esercizi attivi inseriti nel centro commerciale Outlet nell’ambito del “Parco Permanente attrezzato” all’interno della maglia N del piano territoriale Consorzio Aree di Sviluppo Industriale di Molfetta,
- è richiesto, altresì, l’annullamento di ogni atto connesso o conseguente, con particolare riferimento alle ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative (verbali di accertamento di illecito amministrativo ex art. 18 comma 4 della L.R. Puglia n. 11 del 01.08.2003) applicate dal Comune ai singoli esercizi commerciali compresi nel detto ambito per l’apertura domenicale del 6 novembre 2005;
- la “Fashion District Molfetta S.r.l.” - autorizzata ex Regolamento Comunale e Regionale al subentro nell’autorizzazione amministrativa n. 2886/2002, intestata alla Soc. Alfa 1 Srl attinente il Centro Commerciale Outlet nell’ambito del ridetto Parco Permanente Attrezzato, rivendica la sua titolarità ex lege alla interlocuzione con il Comune di Molfetta ritenendo, pertanto, le società destinatarie di dette sanzioni, soggetti estranei ad un rapporto giuridico tra il Comune e il titolare dell’autorizzazione stessa;
- le ricorrenti richiedono la misura cautelare enunciando la presenza del fumus boni iuris per la verifica della fondatezza delle doglianze finalizzata ad eventuale accoglimento della domanda, nonché l’ulteriore elemento del periculum in mora;
- Ritenuto necessario, essendo l’azione de qua destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, costituirsi nel giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, delle società “Fashion District Molfetta S.r.l.”, “Giò Company S.r.l.”, “Brook Compagni S.r.l.”, Bimadue S.r.l.”, “Kasalinghi Italia S.r.l.” e “BP Venture S.r.l.”, come legalmente rappresentate, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso;

- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua, da Molfetta, che già assiste il Comune per la questione in atti;
- Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Vista la propria competenza ex art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lvo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n. 53/B, di costituirsi quale rappresentante e difensore dell'Ente nel giudizio tra le società "Fashion District Molfetta S.r.l.", "Giò Company S.r.l.", "Brook Compani S.r.l.", Bimadue S.r.l.", "Kasalinghi Italia S.r.l." e "BP Venture S.r.l., come legalmente rappresentate, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 6) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Commissario Prefettizio a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.

- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di competenza.